

**DECRETO n° del**

**OGGETTO: Intervento GPP I – Restauro dell’area della Necropoli di Porta Ercolano a Pompei, Villa di Diomede - CIG: 769189508F - CUP: C62C15000140006- approvazione modifica contrattuale ex art. 106 comma 2 lett. b) e comma 12 ed art. 149 comma 2 del D.Lgs. 50/16 – art. 8 del D.M. n. 49 del 07/03/2018.**

**Il Direttore Generale,**

**Premesso che,**

- in data 23/12/2014 il Direttore Generale di Progetto - Grande Progetto Pompei (ora UGP) e la SAPES (ora Parco Archeologico di Pompei) attivavano INVITALIA s.p.a. nelle sue funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'art. 55 bis, comma 2 del DL 1/2012;
- in data 01/02/2016 il MIBACT (oggi MIC) sottoscriveva con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A (Invitalia) un accordo per accelerare la realizzazione degli interventi ed efficientare le relative procedure;
- l’allora MIBACT, per tutte le sue strutture centrali e periferiche dotate di funzioni di Stazione Appaltante ai sensi del D.P.C.M 171/2014 può avvalersi di INVITALIA per attività di centrale di committenza per l’indizione e la gestione di gare aventi ad oggetto l’affidamento di lavori pubblici di importo uguale o superiore ad € 2.000,000;
- nella decisione della Commissione del 10/03/2016 che modifica la Decisione della Commissione C(2012) 2154 relativa al grande progetto “Pompei” facente parte del programma operativo interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” 2007-2013 per l’assistenza strutturale comunitaria del Fondo Europeo di sviluppo regionale ai fini dell’obiettivo “Convergenza” in Italia è previsto il finanziamento dell’intervento de quo a valere sul PON “cultura e sviluppo” FERS 2014-2020 in cui si articola la fase II del Progetto Pompei;
- in data 02/11/2016 con prot. 17854 il Parco Archeologico di Pompei nominava quale Rup l'arch. Annamaria Mauro, funzionaria del MIBAC;
- il Rup, a seguito del parere favorevole espresso dall'ufficio legislativo MIBACT del 14/05/2016 prot. 480, riteneva idoneo il livello di progettazione conseguito per avviare

- le procedure di affidamento dei lavori, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2 comma 5 del DL 34/2011 ed art. 147 comma 5 del DLGS 50/2016;
- con delibera n. 31/18/12 SP del 20/07/2018 il Consiglio di Amministrazione del Parco Archeologico di Pompei inseriva nella programmazione triennale del LL.PP. 2018-2020 del PAP gli interventi in oggetto, dichiarando che *l'intervento non è più soggetto al finanziamento con le risorse destinate al PON cultura e sviluppo FESR 2014-2020 in cui si articola la fase II del progetto Pompei e, pertanto, i suddetti lavori non sono più soggetti, in vista della stipula del contratto di appalto, alle prescrizioni disposte dal Protocollo di Legalità, sottoscritto in data 05/04/2012 ed il protocollo operativo sottoscritto in data 06/02/2013;*
  - a seguito della delibera su richiamata, i lavori di cui al presente contratto sono, dunque, finanziati con fondi ordinari del Parco Archeologico di Pompei;
  - il progetto Definitivo Beni Culturali per l'esecuzione dei lavori di "*Restauro dell'area della Necropoli di Porta Ercolano a Pompei Villa di Diomede*" è stato validato dal RUP in data 30.07.2018 per un importo di lavori da appaltare di € 1.498.132,95 oltre Iva, di cui € 1.390.437,22 oggetto dell'offerta ed € 107.695,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
  - a seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva Invitalia n. 58806 del 13/05/2019 i lavori di "*Restauro dell'area della necropoli di Porta Ercolano a Pompei - Villa di Diomede*" sono stati aggiudicati alla R.T.I. De Marco S.r.l. – Lithos S.r.l. con un ribasso d'asta offerto pari al 38,00%;
  - con repertorio n. 305/2018 è stato impegnato a bilancio del PAP l'intervento in narrazione per un importo di € 2.680.935,00;
  - in data 29/01/2020 - repertorio contratti n.5/2020 - veniva sottoscritto il contratto d'appalto per un importo dei lavori di € 862.071,07 oltre IVA ed € 107.695,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
  - in data 14/04/2020 con decreto n. 90 è stata approvata la rimodulazione del quadro economico a seguito dell'aggiudicazione;
  - i lavori sono stati consegnati in data 7.02.2020 per una durata di 400 giorni naturali e consecutivi, e pertanto la data di ultimazione è fissata al 14/03/2021;

- a seguito del DPCM dell'8 e 9 marzo 2020 in merito all'emergenza Covid e delle disposizioni del Direttore Generale, i lavori sono stati sospesi in data 11/03/2020, riprendendo il 18/05/2020 come da verbale di ripresa redatto in pari data; per effetto della suddetta sospensione di 68 giorni il termine di ultimazione è stato fissato per il giorno 21/05/2021;
- in data 20/05/2021 il Rup, a seguito di istanza del R.T.I., ha concesso, con nota prot. 4795, la proroga di 45 giorni, per effetto della quale il termine di ultimazione è stato prolungato alla data del 05/07/2021.

**Considerato che:**

- in data 14.06.2021 – prot. 5719 il Direttore dei Lavori ha trasmesso all'impresa aggiudicatrice ed al RUP una proposta di progetto di variante in corso d'opera, nella cui relazione descrittiva precisa che, nel corso dei lavori sono emersi aspetti non previsti in progetto per i quali si è resa necessaria la redazione, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del D.Lgs 50/2016, di una variante contenuta nel limite del 20% in più dell'importo contrattuale, *“posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro”*.
- In particolare la relazione descrive che, a causa delle peggiorate condizioni di conservazione delle murature e dei relativi colmi, si sono rese necessarie lavorazioni integrative di restauro delle murature, di consolidamento dei colmi murari, di sostituzione di un maggior numero di architravi lignei, nonché interventi di diserbo. Inoltre il Direttore dei Lavori precisa che è stato migliorato il consolidamento di solai e volte e che sono risultati necessari alcuni interventi di maggiore protezione alla corrosione delle strutture in acciaio, mediante sabbiatura e zincatura a caldo in luogo della verniciatura.
- Il Direttore dei Lavori evidenzia, altresì, che, in considerazione delle difficoltà di approvvigionamento di alcuni materiali sul mercato, è stata definita una diversa finitura delle coperture, con lastre di alluminio in luogo delle lastre di rame. La

relazione dettaglia che anche gli apparati decorativi sono risultati peggiorati nel loro stato di conservazione, determinando la necessità di interventi di conservazione delle superfici decorate per un maggior numero di ambienti della domus rispetto al previsto in progetto. Viene, ancora, specificato che, allo scopo di migliorare la fruizione della villa, si è proceduto ad una razionalizzazione dei flussi dei visitatori tramite passerelle disposte in alcuni ambienti particolarmente pregevoli per la presenza di apparati decorativi parietali e pavimentali di rilievo; tali passerelle conseguono il risultato non solo di direzionare il percorso, ma anche di proteggere gli apparati decorativi esistenti, oggetto di interventi di restauro.

- Infine con riferimento agli ambienti del criptoportico, la relazione riferisce che le indagini eseguite in corso d'opera hanno evidenziato un notevole peggioramento verificatosi nel tempo intercorso tra la fase progettuale e quella esecutiva; in particolare che le superfici di intonaci e stucchi sono risultate in pessime condizioni conservative, e soggette a distacchi e processi di degrado. Di conseguenza si è riscontrato che l'intervento previsto in progetto non sarebbe stato affatto risolutivo e che non avrebbe consentito la fruibilità dell'ambiente ai visitatori e, dunque, si proponeva di stralciare i lavori previsti nel criptoportico.
- Il Direttore dei Lavori, pertanto, proponeva al RUP una modifica contrattuale tecnicamente e giuridicamente inquadrata come variante in corso d'opera, prevedendo un incremento dell'importo contrattuale pari ad € 36.746,38 oltre IVA corrispondente ad una percentuale di aumento corrispondente al 3,79%;
- Il Direttore dei Lavori precisava, altresì, che tale somma è stata ricavata in parte dai prezzi desunti dell'Elenco Prezzi allegato al contratto ed, in parte, da nuovi prezzi che ha ritenuto necessario formare, così come previsto dall'art. 8, comma 5 del D.M n. 49/2018.
- Il RUP, Ing. Armando Santamaria giusto incarico conferito in data 05/11/2020 prot. 9744, con la relazione del 01.07.2021 prot. n. 6357 preso atto delle motivazioni di ordine tecnico-contabile adottate dal Direttore dei Lavori nella proposta di variante del 14.06.2021 prot. 5714 e considerando di ritenere sussistenti le condizioni di cui all'art. 106 comma 2 lett. b) e comma 12 e dell'art. 149 c. 2 del D.Lgs. 50/16, autorizzava la proposta di variante ed il relativo incremento contrattuale.

- 5
- Il RUP, nel contempo, evidenziava che *“seppure non riportate dal Direttore dei Lavori nella proposta di variante del 14.06.2021 – prot. 5719, ritiene sia opportuno, trattandosi di una modifica contrattuale seppure senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione, di far confluire nella presente procedura di variante le valutazioni tecniche condivise con l’impresa di intervenire in merito alle numerose proposte migliorative al progetto appaltato presentate dal R.T.F”*. Difatti il RUP confermava *“le determinazioni assunte in contraddittorio e condivise con il R.T.I. in merito agli interventi eseguiti e da eseguire quali “proposte migliorie” al progetto appaltato e soprattutto in particolare quelle lavorazioni variate modificate e stralciate durante il corso della riunione tecnica tenutasi in data 01.07.2021, il cui verbale è allegato alla presente rappresentandone parte integrante e sostanziale”*.
  - Il RUP precisava che *“le determinazioni assunte relative alle migliorie offerte in sede di gara dall’impresa appaltatrice ed alle modifiche apportate, soddisfano quanto atteso con l’approvazione delle stesse in sede di gara, non mutano l’oggetto e l’obiettivo proposto in sede di gara, garantiscono il permanere dell’interesse pubblico dell’amministrazione, e non rappresentano un aggravio di spese per l’ente appaltante in quanto trattate a parità di costo”*. Pertanto rimarcava che *“quanto già esplicitamente precisato e condiviso con l’impresa in sede di riunione del 01.07.2021 ovvero che le “proposte migliorative” che si è ritenuto di dover commutare in diverse soluzioni progettuali (vedi nn. 11, 12 e 13) non hanno rappresentato una modifica del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e soprattutto funzionale. Difatti l’impresa sarà tenuta sempre e comunque a realizzare passerelle e garantire all’Amministrazione la fornitura di strumenti di accesso alla Domus, tale da garantire la fruizione della stessa ai disabili. E’, di conseguenza, rimasta inalterata la natura di “proposta migliorativa” formulata dall’impresa in sede di gara, senza che la stessa, quale soluzione tecnica progettuale migliorativa, possa essere inquadrata, stante la sua obiettiva natura tecnica, quale variante al progetto appaltato. Le soluzioni progettuali proposte dall’impresa ed accettate dall’Amministrazione con il presente atto sotto forma di commutazione, rendono il progetto principale meglio corrispondente alle attuali esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste.*

*Inoltre, dal punto di vista puramente economico, le modifiche di cui sopra non rappresentano per l'Amministrazione un aggravio economico, per cui, anche sotto questo profilo resta inalterato l'equilibrio economico del contratto".*

- Il RUP precisava, infine, che *"Relativamente ai termini di ultimazione dei lavori di cui al contratto, fissati alla data del 05.07.2021, al fine di dare esecuzione alle maggiori lavorazioni previste nel progetto di variante, si assegna al R.T.I. l'ulteriore proroga di 75 giorni naturali e consecutivi, per effetto del quale il nuovo termine di ultimazione rimane fissato al 18.09.2021"*.

**Visto** l'art. 106, comma 1 lett. a) del Dlgs n. 50/2016, rubricato *"Modifica di contratti durante il periodo di efficacia"* secondo cui *"Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi"*;

**Visto** l'art. 16 del Contratto d'appalto rep. n. 05/2020 del 29.01.2020, rubricato *"Variazioni al progetto e al corrispettivo"*, secondo cui: *"Qualora l'Ente Appaltante, per il tramite del Direttore dei Lavori, richiedesse ed ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del Dlgs n. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate secondo le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante"*.  
Inoltre *"I prezzi offerti dall'Appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora assimilabili ai sensi dell'art. 106 del Dlgs n. 50/2016"*;

**Visto** l'art. 38, comma 8 e 9 del Capitolato Speciale d'Appalto, secondo cui: *" Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del*

*contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera (comma 8). Salvo i casi di cui ai commi 6 e 7, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante” (comma 9).*

**Visto** l'art. 106, comma 2 lett. b) del Dlgs n. 50/2016, secondo cui: *“I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro”.*

**Visto** l'art. 149, comma 2 del Dlgs n. 50/2016, secondo cui *“Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro”.*

**Visto** l'art. 106, comma 12 del Dlgs n. 50/2016, secondo cui *“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”.*

**Visto** il pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. ex pluribus: Cons. Stato, V, 8 ottobre 2019, n. 6793; 17 gennaio 2018, n. 269 e 270; VI, 19 giugno 2017, n. 2969; CGA, 30 aprile 2018, n. 251), in merito alle soluzioni migliorative progettuali proposte dagli operatori economici in sede di gara, secondo cui

*“nel caso di utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché:*

*a) le prime possono liberamente esplicitarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione;*  
*a) le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l'individuazione dei relativi requisiti minimi che ne disegnano i limiti. Secondo questo principio, le proposte migliorative consistono in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell'opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste (cfr. Cons. Stato, n. 6793 del 2019, cit.; Id., V, 14 settembre 2018, n. 5388). In definitiva, solo allorché la modifica progettuale sia ricompresa entro i margini di discrezionalità riconosciuti all'operatore, ovvero sia espressamente prevista dalla lex specialis, può essere legittimamente apportata dal concorrente; diversamente, si sarà in presenza d'una inammissibile difformità dalle previsioni di gara, con conseguente esclusione dell'offerta per integrato aliud pro alio (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 2969 del 12.5.2020)”.*

**Visto e preso atto** di quanto in merito precisato dal RUP nella relazione autorizzativa alla perizia di variante in corso d'opera del 01.07.2021 prot. n. 6357.

#### DECRETA

1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii;
2. Di approvare la proposta di modifica al contratto d'appalto contratto d'appalto rep. n. 05/2020 del 29.01.2020, sottoscritto con l'RTI alla R.T.I. De Marco S.r.l. – Lithos

S.r.l, con sede legale in Venezia – Castello 5236 (CF e P.IVA 01998860272), quale operatore economico aggiudicatario della procedura di gara avente i lavori di “*Restauro dell’area della necropoli di Porta Ercolano a Pompei - Villa di Diomede*”, così come proposta dal Direttore dei Lavori e successivamente autorizzata dal RUP con la relazione del 01.07.2021 prot. n. 6357 (all. 1) unitamente agli elaborati tecnici ed economici che si allegano al presente atto rappresentandone una parte integrante e sostanziale;

3. Di approvare il quadro economico (all. 2), così come rimodulato dal RUP e DL a seguito della modifica contrattuale;
4. Di confermare le determinazioni assunte e condivise con R.T.I, in merito agli interventi eseguiti e da eseguire quali “proposte migliorie” al progetto appaltato e soprattutto in particolare quelle lavorazioni modificate e stralciate durante il corso della riunione tecnica tenutasi in data 01.07.2021, il cui verbale (all. 3) è allegato al presente atto rappresentandone parte integrante e sostanziale;
5. Di approvare l’incremento dell’importo del contratto d’appalto rep. n. 05/2020 del 29.01.2020, pari ad € 36.746,38 oltre IVA e corrispondente ad una percentuale di aumento corrispondente al 3,79%;
6. Che l’aumento di spesa, pari ad € 36.746,38 oltre Iva, trova copertura economica nell’ambito delle economie del quadro economico, stante la rimodulazione dello stesso per effetto della delibera del CDA n. 31/18/12 SP del 20/07/18.
7. Di approvare la proroga del termine contrattuale di 75 (settanta) giorni naturali e consecutivi, così come autorizzata dal RUP nella relazione autorizzativa la perizia di variante proposta dal Direttore dei Lavori di cui al punto 2, disponendo che i lavori appaltati devono essere ultimati entro e non oltre 18.09.2021;
8. Di disporre la redazione de successivo atto di sottomissione, così come previsto dall’art. 8, comma 4 del D.M n. 49 del 7 marzo 2018 e sottoscrivere lo stesso a seguito dell’incremento dell’importo relativo alla garanzia definitiva, ex art. 103 del Dlgs n. 50/2016, da parte dell’operatore economico aggiudicatario.

Il Direttore Generale

Dott. Gabriel Zuchtriegel

